

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 9 del 09/04/2003 - rif. SOSP/886/02

Determinazione n. 9 del 09/04/2003 - rif. SOSP/886/02 legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.3.2

Qualora in corso di esecuzione dei lavori si verificano circostanze impreviste che impongono di procedere alla sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento - cui compete l'accertamento della situazione di fatto - deve attenersi scrupolosamente al disposto di cui all'art.134, comma 8, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., motivando in maniera esauriente la non imputabilità alla stazione appaltante delle condizioni createsi, specificando che le stesse non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori; Le motivazioni addotte a giustificazione non devono essere generiche in quanto devono consentire l'espressione di un giudizio chiaro, circa l'ammissibilità e complessiva utilità (in termini di efficacia, tempi e costi) della decisione assunta dal responsabile. In caso contrario, ne consegue automaticamente un giudizio negativo sull'attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e - per essa - dai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale.